



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° **29933** del ruolo generale dell'anno **2020**,
proposto da

Comune di Casciago, C.F. 00564180123, con sede in Casciago (VA) Largo De Gasperi n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante Signor Mirko Reto, rappresentato, assistito e difeso, in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 12 novembre 2020, nonché giusta procura posta su documento separato, sottoscritto e congiunto materialmente all'originale informatico del ricorso ai sensi del D.P.R. n. 123/2001, in via disgiunta tra loro, gli avv.ti Maria Cristina Colombo (C.F. CLM MCR 67H51 L682V, posta elettronica certificata cristina.colombo @ varese.pecavvocati.it) e Giovanni Crisostomo Sciacca (C.F. SCC GNN 45T13 H501K, posta elettronica certificata giovannicrisostomosciacca @ ordineavvocatiroma.org e telefax 06 6792920), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio agli indicati recapiti, e con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, in Roma, Via di Porta Pinciana, n. 6.

Ricorrente

contro

Andreoizzi Costruzioni s.r.l., CF e P.Iva 02909560654 con sede in Vietri sul Mare (SA), Via Pellegrino 69, in persona del legale rapp.te p.t., Dott.

Pietro Andreozzi, rapp.ta e difesa giusta procura speciale in calce al controricorso, dall' Avv. Matteo Baldi (avvmatteobaldi @ pec.ordineforense.salemo.it fax 089238532 CF BLD MTT 60S28 H703M) unitamente al quale elett.te domicilia in Roma alla Via Crescenzo 9 presso lo studio dell'Avv. Maria Stella Russo (cod. fisc. RSS MST 66H43 L477S fax 06.3701358) e comunque presso il suindicato domicilio digitale, in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 2555 depositata il 28 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal consigliere Luciano Varotti.

FATTI DI CAUSA

1.- Con contratto del 30 agosto 2007 il Comune di Casciago affidava in appalto alla Andreozzi s.r.l. i lavori di realizzazione della nuova Piazza Cavour e di collegamento stradale tra Via Pozzi e Via Postale Vecchia, con l'adeguamento della sede stradale di Via Matteotti, nonché della costruzione di marciapiede e percorso ciclabile in Via Matteotti, da via Vittorio Emanuele II a via Grinzia.

2.- Sorte contestazioni tra le parti, l'Impresa adiva il Collegio arbitrale previsto dagli artt. 14 del contratto e 39 del Capitolato speciale di appalto (CSA), il quale – dopo aver disposto c.t.u. – dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del d.lgs. n° 163/2006, formulata dal Comune ed accoglieva parzialmente le istanze dell'Impresa, condannando il Comune a pagarle varie somme, oltre agli interessi al tasso legale ed a quello previsto dall'art. 30 del d.m. n° 145/2000.

3.- Il Comune proponeva impugnazione per nullità del lodo affidando il gravame a dodici motivi, che la Corte d'appello di Roma respingeva con la sentenza indicata in intestazione.

4.- Avverso tale decisione il Comune ricorre per cassazione, affidando l'impugnazione a sei mezzi, illustrati da memoria.

Resiste l'appaltatore con controricorso illustrato da memoria, col quale conclude per l'inammissibilità del gravame e, comunque, per la sua infondatezza.

La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col **primo motivo** il Comune, sulla base dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 241, settimo e quindicesimo comma, 242 e 243 del d.lgs. n° 163/2006 per violazione dell'art. 76 Cost. e deduce, di conseguenza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 829, primo comma, n° 2) e n° 4), cod. proc. civ., nonché la nullità della composizione del collegio arbitrale.

Secondo il ricorrente l'art. 25 della legge 18 aprile 2005 n° 62 (intitolato *"Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"*) non avrebbe attribuito al Governo il potere di disciplinare le modalità di gestione del contenzioso tra stazioni appaltanti ed appaltatori, donde la nullità della composizione del collegio arbitrale.

6.- Il motivo è del tutto privo di pregio, in quanto la questione di legittimità sollevata appare manifestamente infondata, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.

I criteri entro i quali il Governo deve esercitare le deleghe legislative assegnategli dal Parlamento sono stati tratteggiati sin dalla storica

sentenza di Corte cost. 3/1957, nella quale il Giudice delle leggi ha individuato, quali parametri per valutare la conformità della legge delegata a quella delegante, non solo la *"mancanza, anche parziale, di delegazione"*, ma anche *"l'uso del potere normativo da parte del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu delegata"*.

La successiva giurisprudenza della Corte costituzionale ha poi sviluppato i concetti costituenti il nucleo fondamentale della sentenza n° 3/1957, richiamandosi, in tempi più recenti (*ex multis* si veda Corte cost. n° 50/2014), al criterio della *ratio* complessiva della delega ed alla coerenza delle norme emesse dal legislatore delegato, che dovrebbero costituire uno sviluppo o un completamento delle indicazioni fornite dal Parlamento (concetti posti già dalle precedenti sentenze n° 54/1957 e n° 46/1969).

Per ciò che concerne, più in particolare, il tema dell'esercizio della delega per l'adozione di Testi Unici occorre distinguere, sempre secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tra leggi che consentono la redazione di corpi normativi meramente compilativi e deleghe che implicano la revisione e il riordino e, dunque, l'innovazione (Corte cost. 354/1998) del precedente tessuto legislativo.

Ora, sol che si legga l'art. 25, primo comma, della legge n° 62/2005, si può agevolmente notare che la delega era stata data per la *"compilazione di un unico testo normativo"* nella materia delle procedure di appalto disciplinate dalle Direttive CE n° 17 e 18 del 2004 *"coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea"*.

Il legislatore delegato, dunque, doveva procedere alla redazione di un Testo Unico di natura meramente ricognitiva delle norme esistenti, ma nondimeno *"coordinando le altre disposizioni"*.

Ebbene, la materia dell'arbitrato era espressamente disciplinata da queste *"altre disposizioni"* esistenti al momento della emanazione della legge n° 62 del 2005.

In particolare, l'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, l'art. 150 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, l'art. 12 del d.lgs. 20 agosto 2002 n° 190 prevedevano e disciplinavano il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie insorte tra Stazione appaltante ed appaltatore: sicché l'art. 241 del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 non ha fatto altro che recepire questa normativa pregressa, introducendo un unico marginale elemento di novità, ossia la previa *"autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione"* per l'introduzione nel bando, nell'avviso o nell'invito di gara della clausola compromissoria, ricusabile dall'appaltatore con atto notificato alla stazione appaltante entro venti giorni dall'aggiudicazione; innovazione che tuttavia appare pienamente coerente col dettato normativo pregresso, costituito dal d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063, dopo il noto intervento di Corte cost. n° 152/1996.

In conclusione, la delega legislativa appare esercitata nel pieno rispetto della norma delegante e senza soluzioni innovative del tessuto normativo preesistente, come peraltro già osservato dalla Corte territoriale negli snodi logici delle pagine 7-9, che non vengono nemmeno adeguatamente contrastati dal ricorrente.

In conclusione, il mezzo va respinto.

7.- Col **secondo mezzo** il ricorrente, sempre sulla base dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 112, 808-ter, 825 e 829, primo comma, n° 2 e n° 4 del cod. proc. civ.

La Corte territoriale avrebbe qualificato l'arbitrato come rituale, ma senza considerare la previsione di inappellabilità del lodo, né che la decisione era predicata come *"sostitutiva della volontà delle parti"* (art. 39 del Capitolato speciale di appalto).

Più in generale, la Corte avrebbe omesso una compiuta analisi della clausola compromissoria, prendendo in considerazione solo la previsione di decisione secondo diritto.

Ove la Corte avesse meglio esaminato la clausola predetta, avrebbe dovuto concludere nel senso della irritualità del procedimento arbitrale e del lodo, con conseguente nullità dello stesso, in quanto non ammesso per la risoluzione delle controversie derivanti da appalti pubblici.

8.- Il motivo è inammissibile.

Anzitutto è noto (*ex multis*: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018 n° 25554) che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata (tra i quali vanno collocate la convenzione d'arbitrato e la clausola compromissoria) traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato.

La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza.

Ora, sol che si legga il motivo è agevole osservare che esso non prospetta la violazione di uno dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., ma tende ad ottenere da questa Corte una diversa interpretazione dell'accordo delle parti, a fronte di una interpretazione fornita dalla Corte territoriale del tutto plausibile.

9.- Col terzo motivo il ricorrente, sempre in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 810 e 829 primo comma, n° 2 e n° 4 cod. proc. civ.

Con delibera di Giunta n° 142 del 18 novembre 2010 il Comune (oltre ad approvare il certificato di collaudo, la relazione riservata del Collaudatore, del R.U.P. ed a confermare l'applicazione delle penali contrattuali) demandava al RUP l'attivazione della composizione della controversia mediante la procedura di accordo bonario, alla quale l'impresa si dichiarava disponibile: tentativo che, tuttavia, non dava esito.

Dopo il fallimento di tale iniziativa, la Andreozzi s.r.l. notificava al Comune un "*atto di conferma dei quesiti*", cui il collegio arbitrale avrebbe attribuito valenza di atto meramente confermativo della precedente domanda di arbitrato del 14 marzo 2011.

Al contrario, l'atto predetto, non avendo alcun inquadramento giuridico, non poteva che essere inteso come una nuova domanda di arbitrato, tuttavia priva della nomina o della conferma dell'arbitro, con la conseguenza che la precedente domanda di arbitrato del 14 marzo 2011, come pure la nomina dell'arbitro, dovevano considerarsi rinunciate.

10.- Il motivo è inammissibile.

La Corte ha aderito alla decisione degli arbitri, secondo i quali ad un atto espressamente qualificato "*di conferma*" di un atto precedente non poteva attribuirsi un significato opposto a quello fatto palese dalle parole utilizzate.

Anche in questo caso il ricorrente non enuncia la violazione di criteri ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti del cod. civ., ma richiede a questa

Corte di legittimità di dare all'atto in questione una interpretazione diversa da quella, del tutto plausibile, assegnatagli dagli arbitri e dalla Corte territoriale.

Si rimanda, pertanto, a quanto già detto in sede di esame del secondo motivo di ricorso.

11.- Col **quarto mezzo** il Comune denuncia, ai sensi degli artt. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 1223, 2727, 2729 e 2967 cod. civ. e 25 del d.m. n° 145/2000.

La Corte avrebbe condiviso la decisione degli arbitri di riconoscere alla Andreozzi le spese generali per euro 54.133,00 per l'anomalo andamento dei lavori, riconducibile a fatto della Stazione appaltante, ma senza considerare che il risarcimento del danno per le spese generali non poteva essere *"quantificato in maniera costante"*, ma andava provato dall'appaltatore, tanto più che il Comune aveva pagato cinque SAL.

Da qui la violazione dell'art. 25 del d.m. n° 145/2000 in tema di risarcimento spettante a quest'ultimo per l'illegittima sospensione dei lavori.

12.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo la *ratio decidendi* della sentenza.

Quest'ultima, infatti, ha respinto le censure formulate dal Comune al lodo arbitrale, osservando (pagina 25) che *"[l]e spese generali, corrispondendo ad una frazione del prezzo, sono progressivamente remunerate all'appaltatore mano a mano che i lavori sono eseguiti, contabilizzati e pagati, e quindi, nel caso di mancata produzione lavorativa dovuta, come nella specie, al fatto dell'Amministrazione appaltante, esse non vengono ad essere remunerate, e tale minore remunerazione deve essere considerata quale danno emergente"*.

Il ricorrente non prende in considerazione tale snodo logico, ma si limita a riproporre il tema già esposto alla Corte territoriale, ossia asserendo che le

spese generali non possono essere quantificate *"in maniera costante"* (ricorso pagina 24) e che sarebbe *"mancata del tutto la prova da parte della Andreozzi dell'effettivo danno subito"*.

È noto, infatti (Cass., sez. I, 25 luglio 2024, n° 20708), che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n° 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dalla ricorrente.

Venendo al caso di specie, la Corte ha ben chiarito che il risarcimento delle spese predette, nel caso di sospensione illegittima o di andamento anomalo dei lavori, discende *naturaliter* dal fatto che l'impresa non recupera del tutto i costi generali sostenuti (come invece avviene nel caso di andamento fisiologico dei lavori) e che tale pregiudizio non è colmato nemmeno dal pagamento integrale del corrispettivo d'appalto (poiché la remuneratività di quest'ultimo è evidentemente commisurata all'andamento regolare delle opere).

A tale motivazione il Comune contrappone, come già detto, le argomentazioni già esposte davanti alla Corte territoriale e riassunte nella sentenza gravata (pagina 26).

Tanto premesso, è evidente che non sia condivisibile nemmeno la doglianza che enuncia la violazione dell'art. 25 del d.m. n° 145/2000 e dell'art. 2697 cod. civ.

13.- Col **quinto motivo**, anch'esso formulato in base all'art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., il Comune si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 829, terzo comma, cod. proc. civ., 132 del d.lgs. n° 163/2006 e 24 e 25 del cm n° 145/2000.

Il Collegio arbitrale aveva respinto la domanda di nullità del lodo sul rilievo della illegittimità della variante n° 1, mentre dalla c.t.u. era emerso, non l'illegittimità della variante predetta, ma il ritardo nella sua approvazione.

La Corte, dal canto suo, avrebbe respinto il motivo di impugnazione del lodo, osservando che il Comune aveva genericamente contestato la c.t.u., senza avvedersi che la necessità della variante era derivata da un errore progettuale.

Al contrario, sempre dalla c.t.u. emergeva che nessuna delle modifiche tecniche contemplate dalla variante era riconducibile ad un errore di progetto.

La sentenza, inoltre, non aveva dato alcuna spiegazione in ordine alla quantificazione dei giorni di asserito ritardo.

14.- Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto, esso – nella parte in cui lamenta che il Collegio arbitrale abbia ritenuto illegittima la variante, mentre dalla c.t.u. era emerso solo il ritardo nella sua approvazione (paragrafi 5.1-5.2) – va manifestamente a trattare di questioni di merito integralmente rimesse alla valutazione degli arbitri, per di più senza neanche trascrivere (fatta eccezione per alcuni insufficienti passaggi) gli atti di causa necessari a dimostrare gli esatti termini in cui la questione venne posta nel giudizio arbitrale.

Pertanto, i predetti paragrafi non colgono nemmeno l'esatta *ratio decidendi* della sentenza, dato che la Corte territoriale ha espressamente escluso che avesse rilievo la questione della legittimità o dell'illegittimità della variante, dato che il pregiudizio economico che l'appaltatore rivendicava derivava dall'errore progettuale nel quale era incorso il Comune e dal

quale era derivata la necessità di sospensione dei lavori in attesa dell'approvazione della variante.

Il Comune, con i profili in esame, non fa altro che riproporre il tema già prospettato alla Corte d'appello e da questa risolto nel senso appena detto.

Nei successivi paragrafi 5.3-5.4 il motivo è, invece, privo di sufficiente chiarezza e specificità, oltre a riprendere il tema – irrilevante – della legittimità della variante.

Dopo avere enunciato (ricorso pagina 28) che “[l]a Sentenza risulta illegittima anche nella parte in cui non è stata resa alcuna pronuncia in ordine alla determinazione dei giorni di asserito ritardo nell'approvazione della prima variante sopra richiamata”, il mezzo deduce in termini astratti e del tutto generici che con l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa le parti del contratto d'appalto (Comune e Andreozzi) avrebbero “puntualmente definito le reciproche poste e l'oggetto dell'intervento da eseguire”: allegazione che, ancora una volta, ignora totalmente quanto detto dalla Corte (sentenza pagina 32), ossia che l'impresa aveva eccepito che gli effetti della sottoscrizione dell'atto di sottomissione non erano stati fatti valere dal Comune nel giudizio arbitrale e il relativo capo del lodo non era stato impugnato.

Giusto o sbagliato che fosse tale snodo motivazionale, esso andava impugnato nella presente sede mediante la debita trascrizione degli atti di causa.

Per contro, il ricorrente affida il mezzo a sue enunciazioni, corredate solo dal rinvio (alle note 29 e 30) ad atti processuali che andavano, invece, riassunti nei passaggi essenziali e rilevanti ai sensi dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.

In conclusione, anche questo motivo va disatteso.

15.- Con la **sesta doglianza**, di nuovo formulata ai sensi dell'art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e la falsa

applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1220, 1224 e 1283 cod. civ.

Il Comune nel giudizio arbitrale avrebbe eccepito che la Andreozzi non avrebbe accettato la somma onnicomprensiva di euro 69.574,77, offertale con la Delibera di Giunta n° 142/2011, mentre la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di tale eccezione, dalla quale discendeva l'inapplicabilità della mora e, dunque, degli interessi moratori a carico della Committenza.

16.- Mezzo inammissibile, al pari dei precedenti, in quanto privo di autosufficienza.

Anch'esso è, infatti, totalmente privo della trascrizione degli atti processuali nei quali tale questione venne posta (contrariamente a quanto prescrive l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).

17.- Alla reiezione del ricorso e, dunque, alla completa soccombenza del Comune segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appaltatore, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

p.q.m.

la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°

115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il presidente

Marco Marulli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale